

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1710)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(TOGNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO EMILIO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1974

Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, concernente misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, l'articolo 7 della legge 16 novembre 1973, numero 728, ha fissato precisi limiti agli importi massimi mensili netti di guadagno individuale per le prestazioni straordinarie rese, anche con il sistema del cottimo, dal personale postelegrafonico applicato presso gli uffici esecutivi.

La disposizione è stata ispirata al fine precipuo di pervenire alla maggiore umanizzazione possibile dei turni di lavoro, attraverso una limitazione delle prestazioni che i dipendenti possono effettuare, in ciascun mese, oltre l'orario d'obbligo.

Peraltro, la rigorosa applicazione di tale norma ha concorso a determinare, in alcuni settori, la grave situazione di crisi dei servizi postelegrafonici, che ha avuto così ampia eco sia in Parlamento che sulla stampa.

E ciò in relazione alla circostanza che la consistenza numerica del personale applica-

to ai singoli uffici non consente di far fronte alle normali esigenze dei servizi se non attraverso l'attivazione di turni straordinari; tanto che è in corso un provvedimento legislativo per ampliare le dotazioni organiche dei ruoli dell'esercizio.

In tale situazione, il verificarsi di particolari punte di traffico (connesse, ad esempio, allo svolgimento di elezioni) o di eventi eccezionali (ad esempio, prolungate agitazioni del personale) determina la formazione di giacenze o il ritardo nell'espletamento dei diversi servizi, con ripercussioni a catena che perdurano nel tempo.

In tal modo, tardano a manifestarsi quegli effetti benefici che l'Amministrazione si è ripromessa di conseguire attraverso la riorganizzazione dei servizi, con particolare riguardo al settore della corrispondenza, recentemente attuata.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

È evidente, quindi, che pur riconoscendosi la piena validità delle ragioni che hanno consigliato l'introduzione di restrizioni in materia di prestazioni straordinarie, sia necessario attribuire all'Amministrazione il potere di derogare, in casi eccezionali e per un periodo di tempo limitato, alle norme recate

dall'articolo 7 della legge n. 728 del 1973, senza peraltro che possano essere superati gli appositi stanziamenti di bilancio.

A tal fine è stato emanato il decreto-legge che viene ora sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

È convertito in legge il decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, concernente misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici.

Decreto-legge 8 luglio 1974, n. 262, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 9 luglio 1974.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Rilevata la necessità e l'urgenza di predisporre misure per fronteggiare eccezionali esigenze dei servizi postelegrafonici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro;

DECRETA:

Art. 1.

Per esigenze eccezionali di servizio il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di autorizzare, nel corso dell'esercizio finanziario 1974, con proprio decreto motivato e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, il superamento degli importi massimi mensili netti di guadagno individuale, stabiliti dall'articolo 7 della legge 16 novembre 1973, n. 728, in misura non eccedente il cento per cento.

Nel decreto devono essere indicati gli uffici o le categorie di uffici ai quali l'autorizzazione si riferisce ed il periodo di validità della disposizione, che non potrà, comunque, superare i tre mesi.

Il presente decreto ha effetto dal giorno 1° luglio 1974.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 luglio 1974

LEONE

RUMOR — TOGNI — COLOMBO EMILIO

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI